

Cinquant'anni fa l'approvazione dello Statuto dei lavoratori

I NUOVI DIRITTI DEL 1970

“Insufficiente industrializzazione, disoccupazione, sottosalario, insufficiente salvaguardia dei diritti”: problemi che “non devono rimanere scritti nei programmi dei partiti ma tradursi in concreti provvedimenti e in politiche reali” (Brodolini)

“Da questa visione del diritto del lavoro e del diritto sindacale dovremmo tutti noi legislatori trarre motivo di autocritica rispetto al modo ipertrofico, intrusivo, onnipervasivo, col quale siamo soliti legiferare in materia di lavoro” (Ichino ricordando Gino Giugni)

Avola, Palazzo comunale, 4 gennaio 1969

Se il mio primo impegno assunto quale ministro del Lavoro è stato quello di venire ad Avola, ciò non è avvenuto a caso. Era mio dovere rendermi conto di come situazioni economiche e sociali, che appartengono a un'altra società e a un altro secolo, ancora gravano sulla Sicilia e chiedano, soprattutto a chi ha la responsabilità delle maggiori decisioni, la attuazione urgente di politiche in grado di creare le condizioni per un definitivo superamento di ingiustizie antiche che suonano scandalo per un paese civile, progredito, che voglia essere socialmente avanzato.

I cosiddetti fatti di Avola non sono un evento occasionale ma il frutto di una condizione di arretratezza secolare che non può più attendere lente maturazioni. Non potremmo comprendere i motivi di quanto è avvenuto il 2 dicembre del 1968 se non fossimo in grado di intendere i problemi della Sicilia, così come storicamente si sono configurati, e non sapessimo estrarre da essi un giudizio severamente critico sull'azione stessa dei pubblici poteri dall'unità d'Italia a oggi. [...]

Ma il governo della Repubblica fondata sul lavoro può e deve fornire una diversa risposta. [...] Ecco quindi che i problemi caratteristici del Mezzogiorno e delle aree depresse: insufficiente industrializzazione, disoccupazione, sottooccupazione, sottosalario, insufficiente salvaguardia dei diritti dei lavoratori sanciti dalla Costituzione e dalla legge e definiti nei contratti collettivi richiedono soluzioni che non debbono rimanere scritte nei programmi dei partiti e dei governi ma tradursi in concreti provvedimenti e in politiche reali. [...]

Ma i drammatici avvenimenti che hanno scosso Avola e la nazione tutta per la carica dirompente che essi hanno,

sollevano anche altri problemi che pur presentandosi con particolare gravità in queste e altre zone del Mezzogiorno, sono problemi di ordine generale che riguardano direttamente un impegno del ministro del Lavoro in quanto tale e a nome del governo di cui fa parte ed è espressione.

Nella realizzazione del programma di governo, io desidero in primo luogo ribadire l'impegno di attuazione dello Statuto dei lavoratori e cioè di una politica legislativa per i lavoratori che si deve articolare in una serie di leggi.

a) Si tratta in primo luogo di riconoscere uno statuto al sindacato nell'impresa quale normale e necessario interlocutore della parte imprenditoriale e saranno predisposte norme dirette a facilitare la contrattazione collettiva e la soluzione delle vertenze perché non debba ripetersi quanto è avvenuto ad Avola; saranno inoltre garantiti e tutelati i diritti della personalità del lavoratore nei posti di lavoro;

b) si intende rendere effettiva la tutela dei diritti dei lavoratori promuovendo anche un sistema di giustizia del lavoro rispondente alle esigenze di giustizia di un paese civile;

c) sarà prevista una adeguata tutela delle categorie sottoprotette specialmente necessaria nei settori nei quali la difesa sindacale è più debole;

d) si procederà ad adeguare il sistema di formazione professionale oggi vigente alle esigenze di una politica attiva della mano d'opera inserita nel più generale contesto di una politica di piano. [...]

Se vogliamo che il sangue di lavoratori come Giuseppe Scibilia e Angelo Sigona non abbia più a scorrere come conseguenza di conflitti di lavoro, dobbiamo allora garantire alla forza pubblica mezzi adeguati ma che non siano tali da provocare nocumento all'integrità fisica e alla vita delle persone. Questo episodio si iscrive nella storia tanto frequentemente punteggiata dalla tragedia e dal martirio, dalla lotta per il progresso dei lavoratori e della società. Ma noi dobbiamo fare in modo che tali sacrifici non debbano ripetersi.

Assumo dinanzi a tutti solennemente l'impegno di fare, con netta determinazione, quanto è possibile fare per affermare in modo profondo i valori della giustizia e della libertà nei rapporti di lavoro e nelle condizioni dei lavoratori.

Giacomo Brodolini

* * *

Roma, Senato della Repubblica, 9 dicembre 1969

Signor presidente, onorevoli senatori, [...] l'importanza di questo provvedimento è - credo - universalmente riconosciuta tanto da coloro i quali lo sostengono, quanto, in particolare, da coloro che lo avversano: esso trova la sua giustificazione nella realizzazione di nuovi e più giusti rapporti non solo fra Stato e cittadino ma tra forze sociali dotate di differenti poteri nella società; un nuovo equilibrio nelle relazioni politiche e tra le forze sociali costituisce l'obiettivo più profondo della Costituzione repubblicana che, in più punti, traccia un cammino convergente in questa direzione.

Tale ispirazione e tali obiettivi della Costituzione sono permanenti ragioni di impegno per le istituzioni della Repubblica, per le forze sociali e politiche. La tensione ideale è un elemento indispensabile all'azione, ma essa tuttavia non basta da sola a garantire il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo della libertà dell'uomo.

Occorre disporre oggi anche di un'adeguata conoscenza

dei meccanismi di sviluppo delle società industriali, delle forme di potere, che sviluppano dei conflitti e delle lotte che si determinano per mantenere o contestare condizioni di supremazia di una parte a danno dell'altra e della natura delle relazioni politiche che si creano. Queste analisi sono essenziali per individuare le vie e i mezzi di azione che hanno, come traguardo, una società più giusta e per ciò stesso capace di garantire il rispetto della dignità dell'uomo, di allargare gli spazi di libertà di cui gode e di consentire l'espansione della sua personalità.

Queste analisi sono state variamente sviluppate nel tempo dalle maggiori componenti culturali e politiche del nostro paese. La cultura marxista ha proposto il raggiungimento di alcuni obiettivi che risultano accolti nel presente dispositivo di legge, partendo da un'analisi che considera l'ordine dei rapporti esistenti nella fabbrica, al pari di quelli esistenti nella società, come un momento particolare dello scontro di classe. Il punto centrale e costante dell'analisi marxista rimane l'ineluttabilità del conflitto finché esisterà una società divisa in classi e un sistema di divisione del lavoro sociale determinato dalla proprietà privata dei mezzi di produzione e dal lavoro alienato. Poiché non si riconosce valore ad altra causa di conflitto, la vera soluzione, secondo questa analisi, consiste nel rovesciamento del sistema capitalistico in ogni sua possibile versione. La negazione dell'esistenza di altre cause del conflitto sociale equivale ad affermare almeno nelle formulazioni marxiste più ortodosse che, al di fuori della società capitalistica, non può esservi conflitto e che la società è definitivamente pacificata.

E' doveroso riconoscere tuttavia, che in questo solco di pensiero i segni di inquietudine aumentano; all'ottimismo di un tempo sulla definitiva pacificazione dei rapporti sociali in una società socialista subentrano oggi più maturate riflessioni. La ricerca per superare un monismo etico e sociale, la ricerca intorno a possibili soluzioni pluraliste, la ripresa del tema della conciliazione tra umanesimo e socialismo, il risveglio sindacale della primavera di Praga sono tutti sintomi che dimostrano i limiti e le insufficienze delle analisi ortodosse e lo sforzo che si fa per integrare quegli schemi con altre variabili, capaci di aprire nuovi sbocchi alle soluzioni politiche.

Rimane vero, comunque, che nella visione ortodossa, di quella concezione la realizzazione del provvedimen-

to odierno si inquadra in una strategia delle riforme da non respingere, ma da non considerare per noi sufficiente rispetto a una terapia che prevede ben più radicali sviluppi. All'estremo opposto si ritiene che solo un'integrazione dei rapporti tra le classi nell'ambito dello Stato, facendo di questo il garante, l'arbitro delle relazioni politiche e di potere tra le classi stesse, costituisce il mezzo per sviluppare una società ordinata, definitivamente pacificata e senza conflitti.

Questa visione ignora deliberatamente l'esistenza del conflitto sociale, rifiutandosi di analizzare gli stessi fatti che lo evidenziano e assume l'ipotesi che sia sufficiente l'imperatività di una norma etica dello Stato per realizzare una società pacificata. Questa visione trascura di analizzare e di prendere atto delle condizioni di disparità di potere, di squilibrio e di ingiustizia nelle quali si sviluppano le reazioni tra le classi.

Questo punto di vista parte dall'assunto che nulla è valido se preliminarmente non si attuano gli articoli 39 e 40 della Costituzione, se cioè lo Stato non "regola" e non "vincola" alla norma etica la natura e l'attività del sindacato, condizionandone in concreto il comportamento. Tutto il ragionamento sottintende la negazione della legittimità del conflitto sociale e la conseguente negazione di ogni giustificazione al mutamento dei rapporti stabilizzati di potere e politici tra le classi in un determinato ordinamento storico e sociale che dovrebbe essere cristallizzato ed immutabile e, quindi, conservatore.

Un dato nuovo è emerso nella cultura italiana del dopoguerra. Esso presentava analisi e soluzioni diverse, sia da quella marxista, sia da quella del pensiero corporativo fascista variamente presente nei diversi schieramenti politici. Tale analisi non chiudeva gli occhi di fronte al conflitto industriale, alle sue intime connessioni con lo sviluppo dell'industrializzazione, agli effetti che veniva aggiungendo a quelli del tradizionale antagonismo tra le classi dovuto alla disparità di potere economico, sociale e politico.

Secondo questa analisi, il conflitto sociale è parallelo allo sviluppo dell'industrializzazione, nel senso che il dinamismo di questa genera, con il cambiamento, conflitti e insoddisfazioni sempre rinnovati e sempre nuovi. Nessuna terapia, dunque, è sufficiente per una pacificazione totale della società, almeno finché dura il processo di industrializzazione. Lo stesso giudizio sul conflitto deve cambiare. Esso è manifestazione fisiologica e non patologica di un'economia in continuo e prospetticamente accelerato cambiamento. Esso non va né represso né imbrigliato anzi è bene che esso si esprima secondo le sue intime motivazioni. Benché non si neghi l'importanza di prevenire il conflitto, l'accento è posto più sulla capacità di regolazione tra le parti interessate che su quella coattiva dello Stato per risolvere di tempo in tempo i contrasti in cui il conflitto si esprime.

Carlo Donat-Cattin

* * *

Roma, Camera dei deputati, 14 maggio 1970

Signor presidente, onorevoli colleghi, nel concludere l'iter del disegno di legge sui diritti sindacali dei lavoratori, ho il dovere di rivolgere un ringraziamento caloroso e sentito a quanti sono intervenuti nel dibattito svolto alla Camera, sia in Aula sia in sede di Commissione lavoro, e anche ai colleghi del Senato che, avendo più tempo a

disposizione (essendo stato presentato questo disegno di legge presso quel ramo del Parlamento), hanno dedicato la loro attività a un attento esame e all'elaborazione di questo provvedimento.

Mi sia anche permesso rivolgere un ringraziamento particolarmente affettuoso e caloroso all'amico sottosegretario Rampa, che ha sopportato l'onere di seguire tutto l'iter di questo provvedimento e, con lui, al professor Giugni e agli altri collaboratori dell'ufficio legislativo del ministero del Lavoro che hanno concorso alla sua impostazione.

Per quanto riguarda poi particolarmente la discussione svoltasi alla Camera, desidero ringraziare il relatore Mancini, che con tanta solerzia e pazienza ha seguito e cercato di portare avanti senza ritardi il disegno di legge, talvolta anche a costo del sacrificio di qualche opinione personale. Questo ringraziamento non è soltanto un dovere al quale assolvere, ma l'espressione di un sentimento reale e profondo, data l'importanza di questo provvedimento, riconosciuta del resto anche da tutti i settori dell'Assemblea, nonostante si siano potute raccogliere in questo dibattito talune espressioni critiche che risentono anche del clima preelettorale, ma che appaiono marginali e non idonee a sminuire il valore sostanziale di questo disegno di legge.

Credo infatti che le riserve espresse, essendo accompagnate da un atto quasi generale di rinuncia a emendamenti e quindi da una volontà sostanziale di vedere approvato il provvedimento, significhino che ad esso si attribuisce un compito e una funzione che si è ritenuto di non voler ritardare, e quindi di notevole rilievo, sia politico sia sociale.

Su questa legge si fondano non da oggi, ma da parecchi anni, speranze e timori: i timori sono di taluni imprenditori che risentono di una mentalità sorpassata legata a una visione superata della funzione imprenditoriale e che non sono poco numerosi nella realtà del nostro paese; le speranze sono certamente di tutti i lavoratori, anche se talvolta intorno alle possibilità offerte in concreto dal ricorso agli strumenti legislativi si creano delle illusioni che riguardano un po' tutti i provvedimenti legislativi e non questo in particolare.

Lo dico rispondendo all'onorevole Pisicchio, nel senso che noi tutti sappiamo che la più perfetta Costituzione ha valore nella misura in cui vi sia un costume civile democratico e in cui vi siano forze capaci di dare ad essa concreta attuazione in tutti i suoi contenuti democratici. Quando invece si modificano i rapporti di forza, le tendenze e il costume democratico, anche la più perfetta Costituzione può finire col rimanere svuotata e inapplicata.

Pur nel limite che ogni provvedimento di legge ha, di essere cioè una guida per l'attività degli individui e una norma che ha bisogno di essere portata avanti da questi, noi riconosciamo in questo provvedimento alcuni connotati positivi caratterizzanti che devono essere sottolineati.

Il provvedimento in questione riconosce il sindacato in fabbrica; riconosce il diritto a tenere l'assemblea nei luoghi di lavoro e ad avere propri delegati; stabilisce una determinata procedura nell'esercizio dei diritti sindaca-

li; afferma tutta una serie di diritti e divieti a garanzia delle libertà dei lavoratori, tra i quali è importante, sopra tutti gli altri, il divieto della monetizzazione del licenziamento che la legge n. 604 ammetteva sempre; con la sola eccezione costituita dal licenziamento intimato con violazione dell'articolo 4 di tale legge. Stabilisce infine, in materia di collocamento, un diritto e non un ordinamento, cioè: il diritto che il collocamento nella misura esecutiva, non soltanto quindi come consultazione ma in termini esecutivi e di disposizione, sia esercitato nell'ambito della funzione pubblica e statutale, ma da rappresentanze che sono in maggioranza dei lavoratori, cioè di coloro i quali sono soggetto e oggetto dell'attività di collocamento.

Questi sono i connotati della legge, la quale mantiene, attraverso l'elaborazione parlamentare, le strutture che aveva in origine, nel momento in cui fu presentata, e ne aggiunge delle altre. Non sto qui a fare la distinzione tra quelle che sono state aggiunte, e quelle che vi erano originariamente, io credo che nella breve elencazione che ho fatto siano i punti centrali della disposizione legislativa che abbiamo dinanzi.

I rilievi, mossi anche dai banchi della maggioranza, circa la scarsa importanza che avrebbe il provvedimento in esame, mi pare risentano della mentalità privatistica che si era creata nel momento in cui, soprattutto nel campo sindacale di radice cattolica, fu abbandonato l'indirizzo che veniva dalla vecchia scuola corporativa e che ha portato al compromesso dell'articolo 39 della Costituzione.

Tutti sanno che questo cambiamento intervenne per una decisione presa, a livello politico, da un gruppo minoritario della Democrazia cristiana, quello capeggiato dall'onorevole Dossetti, che in sostanza fece questa riflessione: il rapporto tra legge e sindacato non è un rapporto da vedere sotto una campana di vetro ma nella realtà storico-sociale, nella realtà politica e quindi in determinate fasi della vita politica del nostro paese; mettere una legge sopra i sindacati, sull'ordinamento sindacale - nel momento in cui questo giudizio veniva pronunciato, intorno al 1951, queste erano le condizioni e non credo che siano sostanzialmente mutate - vuol dire imbrigliare i sindacati nel sistema, nella struttura maggioritaria, nella struttura economica, e quindi integrarli limitandoli nella loro funzione indipendente volta, a seconda della libera, autonoma azione che essi vogliono svolgere, anche al cambiamento del sistema.

Perciò si abbandonarono allora, dopo discussioni molto vivaci e sentite, con una decisione del consiglio generale della Cisl riunito a Brunate, le vecchie posizioni in sostegno dell'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione, naturalmente determinando, come sempre capita in occasione di siffatti mutamenti, una posizione sbilanciata nel senso opposto, e cioè totalmente privatistica: nessuna legge, nessun intervento, il sindacato considerato quasi come un libero agente, al di fuori di ogni regolamentazione giuridica, nel quadro del sistema, per il pericolo di vedere altrimenti in esso, nell'ambito di una concezione americanistica del sindacato, quasi un garante, un elemento equilibratore del sistema stesso.

Queste posizioni sono state a loro volta superate quando, nel vivo della lotta, cioè nel quotidiano contatto con la realtà politica e storica del paese, noi ci siamo trovati di fronte a tipi di reazione padronale pesantissimi, che negli anni tra il 1945 e il 1950 non si erano determinati e che si sono determinati successivamente, con punte avanzate nell'ambito della maggiore azienda nazionale, la Fiat -

che forse per questo si lamenta oggi di pagare un prezzo più alto rispetto ad altre aziende perché tutte le azioni portano una reazione – per la posizione diversa assunta dal sindacato.

Queste punte si espressero in migliaia di licenziamenti niente affatto disciplinari, nel senso che non erano affatto riconducibili a violazioni di norme disciplinari, ma si trattava di licenziamenti politici, punitivi: insomma vi fu ogni sorta d'attacco contro il libero manifestarsi della vita sindacale, al punto che io so che di fronte all'approvazione di questa legge anche alcuni nostri colleghi, come l'onorevole Sulotto, oggi si sentono commossi ricordando questo loro passato, che è poi il passato di tanti militanti della Cgil, di tanti militanti della Cisl.

Un passato che ha colpito direttamente, ma ha anche chiuso la bocca, costretto a una condotta diversa da quella di uomini liberi tutti coloro che nelle aziende, e in alcune in modo particolare, sentivano di dover sostenere i loro diritti di lavoratori nella vita sindacale, nell'espressione normale, non eversiva, di una volontà di difesa effettiva degli interessi dei lavoratori.

Questa esperienza ci ha portati, attraverso una fase di discussione e di elaborazione, a concepire la teoria della legislazione di sostegno: cioè non di una legislazione ordinativa del sindacato, la quale desse al potere politico la facoltà di ingerirsi nell'ordinamento del sindacato, ma di una legislazione che attribuisse al sindacato dei lavoratori determinate libertà, determinati poteri, determinate facoltà. Direi che da posizioni diverse – ad esempio quella comunista ha sostenuto soprattutto la necessità di un riconoscimento dei diritti individuali dei lavoratori sulla base della Carta costituzionale – noi siamo giunti a questo disegno di legge che è stato presentato al Parlamento dal governo nel quale il ministro del Lavoro era il nostro amico e collega Giacomo Brodolini.

Questo disegno di legge si inquadra in una legislazione di sostegno del sindacato, ma include anche altre norme che, oltre che al sindacato come tale, tendono a garantire diritti e libertà ai singoli lavoratori. Questo è il disegno finale che esce dalla elaborazione governativa e parlamentare. [...]

Capisco le esigenze della lotta politica e mi rendo conto degli aspetti che assume la discussione in questo momento; ma io ricordo, ancora una volta, i tanti amici e avversari politici nel campo sindacale – come l'amico Sulotto – che, in un momento come questo, sono presi dall'importanza della cosa. A tutti quelli che hanno pagato, in qualche maniera, per i diritti del lavoro, e all'amico Brodolini, noi dedichiamo questo atto di governo, questo atto della vita parlamentare italiana. Noi sottolineiamo questo atto, anche se la rispondenza della Camera è un po' limitata, come una svolta nel modo di concepire i rapporti di lavoro.

Nel dedicare questa legge all'amico Brodolini, io non compio alcun gesto retorico; penso che tutti vogliamo riconoscere in lui un combattente leale, così come tutti coloro che, anche se da posizioni diverse, hanno voluto questa legge, per la causa dei lavoratori, che è una delle cause di giustizia e di libertà combattute nei cento anni di vita del nostro paese.

Ritengo che, nel dedicare all'onorevole Brodolini e a tutti coloro che hanno pagato un prezzo più o meno alto per l'affermazione dei diritti di libertà e di democrazia che il movimento operaio ha portato avanti, noi non ci soffermeremo tanto sulle manchevolezze e sulle deficienze di questo disegno di legge, quanto sulla volontà di compiere questa svolta effettiva, non sul piano delle ricerche

di collaborazione e di comprensione, ma piuttosto sul piano di una affermazione dura e precisa dei diritti dei lavoratori che, come cittadini, partecipano alla costruzione di una repubblica fondata sul lavoro e vogliono che sia riconosciuta la possibilità di organizzazione e di manifestazione dei loro interessi, che essi sanno, autonomamente, inquadrare nel contesto degli interessi nazionali e che, attraverso questo strumento legislativo, vengono sostenuti senza alcuna briglia per l'affermazione di queste esigenze e di questi ideali. (Applausi al centro).

Carlo Donat-Cattin

* * *

Roma, Senato della Repubblica, 6 ottobre 2009

Signor presidente, oggi abbiamo letto e sentito le memorazioni dedicate a Gino Giugni da molti esponenti del mondo politico e del mondo sindacale: per esempio dal ministro Brunetta sulle colonne di *Liberò*, dai leader di Cgil Cisl e Uil durante la cerimonia funebre presso al sede del Cnel, e qui al Senato da diversi colleghi. Tutti tendono a sottolineare, della lezione di Giugni, la parte in cui trovano conferma delle proprie posizioni. Forse, di fronte all'opera straordinaria di questo grande intellettuale, faremmo invece meglio tutti, a cominciare dalla parte politica cui appartengo, a cercare con cura, nel suo pensiero, quello che mette in discussione le nostre rispettive posizioni, in materia di politica del lavoro e delle relazioni industriali.

Il primo contributo decisivo che Gino Giugni, con Federico Mancini, ha dato alla maturazione del nostro diritto del lavoro e sindacale si colloca in un periodo nel quale, caduto il regime fascista e passata la bufera della guerra, l'Italia non si era ancora chiarita le idee sul come sostituire l'ordinamento corporativo. Furono Giugni e Mancini a voltar pagina rispetto all'assetto disegnato dall'articolo 39 della Costituzione, ancora essenzialmente fondato sull'idea legata alla cultura corporativa – della categoria professionale come entità definita dalla legge, alla quale il contratto collettivo avrebbe dovuto adattarsi: era quello che in linguaggio tecnico si chiama un regime di "inquadramento costitutivo". Furono essi stessi i primi ad affermare invece con forza l'idea che è il contratto collettivo a venire prima della categoria; è il contratto collettivo che deve sovranamente determinare la categoria.

Forse il ministro Brunetta dovrebbe riflettere più attentamente su questa lezione, prima di emanare un decreto legislativo come quello che egli si accinge a emanare, che in materia di contrattazione collettiva, nel settore pubblico, mira a ristabilire la primazia assoluta della categoria minuziosamente predefinita dalla legge rispetto al contratto, svuotando per questo aspetto le prerogative negoziali del management.

Gino Giugni è convinto, e fin dagli anni 50 e 60 sostiene con forza, che non ha senso cercare il diritto sindacale nel diritto statale scritto: non in un codice civile lontano ormai anni luce dalla realtà del sistema delle relazioni industriali, ma neppure nella norma costituzionale, in larga parte inattuata, comunque troppo vicina, nella concezione della contrattazione collettiva a quella corporativa. Ancor meno ha senso, secondo Giugni, sforzarsi di applicare a questa materia gli strumenti della vecchia dogmatica giuridica. Egli va pertanto alla ri-

cerca del diritto sindacale (ma anche del diritto del rapporto individuale di lavoro) così come esso si inverte nella contrattazione collettiva e nei rapporti che essa effettivamente istituisce e governa.

Da questa visione del diritto del lavoro e del diritto sindacale dovremmo tutti noi legislatori, di centrodestra come di centrosinistra, trarre motivo di autocritica rispetto al modo ipertrofico, intrusivo, onnipervasivo, col quale siamo soliti legiferare in materia di lavoro, “legificando” i rapporti in ogni loro minimo aspetto, in ogni loro piega, e in questo modo comprimendo in misura abnorme ogni spazio non solo dell’autonomia individuale, ma anche dell’autonomia collettiva.

Precursore nella consapevolezza che la prima fonte del diritto del lavoro e del diritto sindacale va cercata non nei codici, ma nel vivo e nel concreto delle relazioni industriali, Giugni però ha sempre avuto anche una percezione molto lucida dei limiti culturali del movimento sindacale italiano. Credo che le confederazioni sindacali maggiori farebbero bene, proprio in questo momento di commossa riflessione sulla lezione del grande giuslavorista, a meditare su quanto egli ha ripetutamente detto e scritto a questo proposito.

In un’intervista pubblicata nel 1992 dalla Rivista italiana di diritto del lavoro (che ora può leggersi anche nel libro “Il diritto del lavoro nell’Italia repubblicana”, Giuffrè, 2008) egli osserva che “il nostro è un sindacalismo non soltanto di impronta marcatamente conflittuale (e fin qui non ci trovo nulla di negativo, perché tutti i sindacalismi devono essere conflittuali), ma che non ha mai dimostrato una adeguata capacità di gestione delle ‘conquiste’... anche la rivendicazione e la susseguente (eventuale) conquista contrattuale assumono importanza non tanto per il loro contenuto intrinseco, quanto per la loro capacità di creare movimento, dunque per la loro suscettibilità di costituire strumento di lotta”. E Giugni prosegue, in quell’intervista: “Certo, anche le grandi riforme hanno contato, per il sindacato, in primo luogo in quanto strumento di mobilitazione. Poi, che funzionino o non funzionino affatto, o addirittura producano risultati opposti a quelli per i quali sono state rivendicate, questo importa poco; anzi: sarà occasione per invitare i lavoratori alla mobilitazione per rivendicare la riforma della riforma.” Per poi concludere (sono ancora parole dello stesso Giugni): “Se c’è una speranza che il sindacalismo italiano superi la cultura del rivendicazionismo come puro strumento di agitazione, questa speranza non può che fondarsi su di un consolidamento dell’esperienza della contrattazione collettiva, anche a livello aziendale”.

Con altrettanta lucidità Gino Giugni coglie, all’inizio degli anni Novanta, i segni dell’incipiente dualismo del mercato del lavoro e del tessuto produttivo: “La legge sui licenziamenti individuali [il riferimento, qui, è alla legge n. 108/1990] [...] è un piccolo mostro, che realizza in modo modesto l’obiettivo di tutelare i lavoratori delle piccole imprese, ma tutto sommato aumenta la disparità di tutela tra questi e gli altri, rafforzando la tutela nelle imprese medio-grandi più di quanto sia stata rafforzata nelle piccole: che è un vero e proprio atto di ottusità legislativa. [...] una riforma più sensata era semmai quella proposta da Mengoni nella relazione al Cnel del 1985, che limitava l’obbligo secco di reintegrazione ai casi di nullità del li-

cenziamento per illiceità dei motivi, lasciando negli altri casi la facoltà di opzione per un congruo risarcimento mi stanno bene anche le venti mensilità al posto della reintegrazione” a ciascuna delle parti interessate.

Il fatto di essere considerato il “padre” dello Statuto dei lavoratori non ha impedito a Gino Giugni di essere fra i primi a cogliere i segni del declino del mondo in cui lo Statuto era nato e a teorizzare la necessità di un adattamento ai tempi nuovi di tutto il diritto del lavoro, compresa la materia dei licenziamenti.

A conclusione dell’intervista del 1992 Giugni si definisce “uno studioso prestato alla politica”. Per questo ha sempre detto tutto quello che pensava, in materia di diritto e politica del lavoro, senza preoccuparsi della parte o della lobby a cui questo o quello poteva contingentemente giovare; ed esponendosi così ai colpi dei terroristi assassini, che questa libertà temono come la peste. Una grande lezione per tutti i giuslavoristi; e non per loro soltanto.

Pietro Ichino

Discorsi, non tweet

Aspettative sindacali, libertà di opinione, divieto di demansionamento e soprattutto diritto al reintegro nel posto di lavoro nel caso di licenziamento giudicato illegittimo: erano le principali norme introdotte dalla legge 20 maggio 1970. Lo Statuto dei lavoratori arrivava dopo l’autunno caldo del 1969 e i fermenti di quella stagione di proteste che aveva visto fra l’altro la morte di due braccianti ad Avola, in Sicilia, uccisi nello scontro con la polizia durante una manifestazione. Ritenuto nel tempo inadeguato ai cambiamenti in corso nella società e nel mondo del lavoro, lo Statuto è stato comunque per l’epoca una conquista delle politiche riformiste. In queste pagine, un discorso ad Avola di Giacomo Brodolini (1920-1969), sindacalista e poi ministro del Lavoro socialista, considerato il “padre” dello Statuto e che però non riuscì a vederne la realizzazione; gli interventi in Parlamento di Carlo Donat-Cattin (1919-1991), il suo successore al vertice del ministero, nei giorni in cui la legge fu approvata, e infine il discorso di Pietro Ichino in memoria di Gino Giugni (1927-2009), il principale artefice della legge.

IL FOGLIO

inserto



Gino Giugni (1927-2009) ebbe un ruolo chiave nella stesura dello Statuto dei lavoratori (archivio LaPresse)



"Il provvedimento in questione riconosce il sindacato in fabbrica; riconosce il diritto a tenere l'assemblea nei luoghi di lavoro e ad avere propri delegati; stabilisce una determinata procedura nell'esercizio dei diritti sindacali; afferma tutta una serie di diritti e divieti a garanzia delle libertà dei lavoratori" (Donat Cattin)